

**CRISI D'IMPRESA**

## ***La “transazione fiscale” nella composizione negoziata della crisi di impresa***

di **Fabio Giommoni**

Master di specializzazione

### **Professionisti per la gestione d'impresa e la prevenzione della crisi**

Scopri di più

Con il D.Lgs. 136 /2024, c.d. “correttivo ter” al **Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza** (C.C.I.I.) di cui al D.Lgs. 14/2019, è stata introdotta la possibilità di presentare, anche **in sede di composizione negoziata della crisi di impresa**, una **proposta di accordo transattivo per i debiti tributari** (“transazione fiscale”), che ne preveda il **pagamento parziale o dilazionato**, non solo degli interessi e sanzioni, ma anche **dell’imposta dovuta**.

**In precedenza, tale possibilità era preclusa**, salvo concludere, a margine della composizione negoziata stessa, un accordo di **ristrutturazione dei debiti o un concordato preventivo**.

Le novità si applicano a partire dalle procedure avviate con istanza di **nomina dell’esperto presentata alla Camera di commercio dal 28.9.2024** (data di entrata in vigore del decreto correttivo).

La nuova norma (comma 2-bis, [articolo 23, C.C.I.I.](#)) pone tuttavia una serie di condizioni, prima fra tutte quella di poter **transare tutti i tributi** gestiti dalle agenzie fiscali (Entrate, Dogane e Riscossione) **ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea**. Al riguardo, autorevole dottrina (G. Andreani) ha sostenuto che **anche l’Iva può essere oggetto di falcidia** in quanto, alla luce della normativa comunitaria, al limite può essere considerata risorsa UE **solo per lo 0,30% del suo ammontare**.

Inoltre, alla proposta di “transazione fiscale” devono essere allegate le seguenti due relazioni:

1. relazione predisposta da un **professionista indipendente** (ex [articolo 2](#), lett. o), C.C.I.I.) che attesti la **convenienza dell’accordo per l’Erario rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale** dell’impresa;
2. relazione sulla **completezza e veridicità dei dati aziendali** redatta dal **soggetto incaricato della revisione legale**, se esistente, o da un **revisore legale** iscritto nell’apposito registro a tal fine designato.

Dunque, se la società ha un **organo di controllo incaricato della revisione del bilancio** (revisore, collegio sindacale, sindaco unico) è tale soggetto che **deve redigere la relazione sulla veridicità dei dati aziendali**, mentre in mancanza di tale figura si dovrà **nominare un revisore “esterno”**.

In assenza di specifiche preclusioni normative circa il **cumulo dei due incarichi**, si deve ritenere che, in tale ultimo caso, lo stesso “professionista indipendente” incaricato della relazione sulla convenienza della proposta possa redigere anche la **relazione sulla veridicità dei dati**, in quanto ai sensi dell'[articolo 2](#), lett. o), C.C.I.I. questi deve essere necessariamente **iscritto nel registro dei revisori**. Ciò risulterebbe coerente con quanto previsto per l'accordo di **ristrutturazione dei debiti** e per il **concordato preventivo**, ove il professionista indipendente è chiamato ad **attestare sia la veridicità** dei dati aziendali, **sia la fattibilità e convenienza** della proposta formulata dal debitore. Nella composizione negoziata, l'affidamento della verifica sulla veridicità dei dati al revisore “interno”, anziché al professionista “esterno”, è stato evidentemente previsto per **contenere i costi a carico dell'impresa**, per cui in assenza di tale figura **non vi sono ragioni per non poter affidare la verifica contabile allo stesso “professionista indipendente”**, piuttosto che ad altro soggetto (potendo così contenere anche in questo caso i costi complessivi).

Non vale, invece, il contrario, ovvero **il revisore del bilancio non può redigere anche la relazione sulla convenienza della proposta**, in quanto difetterebbe del **requisito dell'indipendenza**.

Ai fini del suo perfezionamento, l'accordo transattivo sottoscritto tra debitore e Ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate, su parere della Direzione regionale (e “comunicato” all'Esperto della composizione negoziata), deve essere **depositato presso il tribunale competente**.

**Il Giudice è tenuto verificare la regolarità dell'accordo e della documentazione** allegata e ne **autorizza l'esecuzione con decreto** o, in alternativa, dichiara che l'accordo è privo di effetti.

Non è ben chiaro quale sia l'**effettivo ruolo del Giudice**, anche se dalla relazione accompagnatoria del decreto correttivo emerge che **dovrebbe trattarsi di una verifica essenzialmente formale** (e non certo di un vero e proprio procedimento giurisdizionale), la cui funzione dovrebbe essere quella di fornire all'Amministrazione finanziaria una ulteriore tutela. È in ogni caso **esclusa la possibilità di cram down fiscale**, ovvero che il Giudice possa imporre l'esecuzione dell'accordo **in assenza di sottoscrizione da parte dell'Ufficio**.

Tuttavia, è facile immaginarsi che **l'intervento del Giudice non si sostanzierà in una verifica meramente formale**, della regolarità procedurale e della documentazione presentata, in quanto questi entrerà inevitabilmente nel merito della **fattibilità dell'accordo con il Fisco**, anche in relazione alla compatibilità di questo con il **complessivo progetto di risanamento** varato nell'ambito della composizione negoziata.

La norma non pone, invece, specifiche incombenze a carico dell'Esperto il quale è, invece, tenuto a sottoscrivere la richiesta di misure premiali fiscali, prevista dall'[articolo 25-bis, C.C.I.I.](#) Ma anche in questo caso è facilmente prevedibile che **l'Esperto, su richiesta del Giudice, sia chiamato ad esprimere uno specifico parere sulla correttezza e fattibilità dell'accordo con il Fisco**, pure in relazione alle prospettive di risanamento aziendale, nonché ad esprimersi in merito all'**assenza di pregiudizio dell'accordo per gli altri creditori**. Ad esempio, il Tribunale di Livorno, con le "Linee guida per le procedure di composizione negoziata della crisi e per il concordato semplificato", diffuse ad ottobre 2024, ha già chiarito che il Giudice chiamato a verificare "la regolarità della documentazione allegata e dell'accordo", potrà richiedere il parere dell'Esperto (cui l'accordo deve essere stato comunicato).

Considerato che **i debiti tributari assumo spesso un'entità rilevante nelle imprese in crisi**, l'introduzione della possibilità di **stralciare i crediti fiscali** anche nella composizione negoziata era stata da più parti auspicata, soprattutto per aumentare l'*appeal* di tale strumento, che non ha al **momento riscosso il favore sperato da parte delle imprese in crisi**.

Vanno, pertanto, accolte con grande favore le novità previste in tal senso dal decreto correttivo, anche se l'**effettivo successo della transazione fiscale nella composizione negoziata** dipenderà molto dall'approccio che sarà adottato dall'Amministrazione finanziaria, soprattutto in termini di **percentuali di stralcio e dilazioni che potranno essere concesse**, considerato che la composizione negoziata non è una procedura concorsuale e che la stessa **è riservata alle imprese in crisi o anche in insolvenza** (alla luce dello stesso "correttivo ter"), ma che comunque hanno **prospettive di risanamento**.

In ogni caso, qualora l'Agenzia delle entrate non fosse in grado di concedere un'**entità dello stralcio o una durata della dilazione sufficienti per perseguire il risanamento dell'impresa**, si potrà sempre, una volta preso atto dell'impossibilità di addivenire alle soluzioni "primarie" della composizione negoziata di cui all'[articolo 23, comma 1, C.C.I.I.](#) (contratto con i creditori, convenzione di moratoria, accordo con i creditori), attuare un **accordo di ristrutturazione o un concordato preventivo** (soluzioni "alternative" concesse dall'[articolo 23, comma 2, C.C.I.I.](#)), nell'ambito dei quali presentare una proposta di transazione fiscale che, nei casi e alle condizioni previste dalle disposizioni relative a detti istituti (rispettivamente [articolo 63](#) e [articolo 88, C.C.I.I.](#)), possa anche beneficiare dell'**omologa forzata** da parte del Tribunale.

Altro elemento che potrà fare la differenza in merito al successo della nuova transazione fiscale nella composizione negoziata sarà rappresentato **dall'entità dell'"ingerenza" da parte del Giudice** (e dell'Esperto) nell'accennato **procedimento autorizzativo dell'esecuzione dell'accordo transattivo** con il Fisco.

Il nuovo comma 2-bis dell'[articolo 23, C.C.I.I.](#), prevede, infine, che l'**accordo transattivo si risolve di diritto** in caso di **apertura della liquidazione giudiziale** o della liquidazione controllata o di accertamento dello stato di insolvenza oppure se l'imprenditore **non esegue integralmente, entro 60 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti**.



Da ultimo appare opportuno precisare che nell'ambito della composizione negoziata **non è stata introdotta la possibilità di falciare i debiti previdenziali e assicurativi** (mentre tale opportunità è prevista nell'accordo di ristrutturazione e nel concordato preventivo), per cui **i debiti verso INPS e INAIL dovranno essere soddisfatti integralmente**, eventualmente ricorrendo alle **rateizzazioni previste** dalla normativa ordinaria.

Né è possibile lo stralcio dei **debiti relativi ai tributi locali**, per i quali occorrerà attendere l'attuazione della **Legge delega per la riforma fiscale** (L. 111/2023), il cui [articolo 9, comma 1, lett. a\), n. 5](#), prevede l'introduzione, nell'ambito della composizione negoziata, della **possibilità di raggiungere un accordo sul pagamento parziale o dilazionato anche dei tributi locali** (sempre previo intervento del tribunale).